

Colombi e tortore “liberati” in occasione di matrimoni ed altri eventi: risvolti penali ed amministrativi di una deprecabile tradizione

A cura del Dott. Fabio Dall’Osso*

La consolidata tradizione di liberare, in occasione di matrimoni o altri eventi, Colombi e Tortore di provenienza domestica quale gesto richiamante la simbologia cristiana e di buon auspicio, rientra oramai, a pieno titolo, nell’immaginario collettivo e solitamente nessuno, neppure tra le Forze di Polizia o tra le Guardie Particolari Giurate delle varie associazioni protezionistiche, si pone domande su un atto apparentemente semplice ed innocente ma che nasconde un triste destino per gli animali coinvolti e, conseguentemente, possibili ripercussioni legali per chi lo ha commesso.

Attualmente le liberazioni di Colombi e Tortore vengono svolte prevalentemente in occasione di feste religiose cattoliche (all’interno delle quali il valore simbolico del Colombo di colore bianco è fortissimo richiamando direttamente la terza figura della Trinità ovvero lo Spirito Santo), di matrimoni (nei quali, al già citato richiamo alla Trinità, si unisce l’augurio di una vita coniugale coesa ed armoniosa simboleggiata da una coppia di Colombi o di Tortore, solitamente di colore bianco, che rappresentano la perfetta unione di coppia avendo comportamento monogamo ed attenzioni reciproche particolarmente evidenti e tenere) e di inaugurazioni (in questo caso l’atto ha puramente un valore ben augurale e di spettacolarizzazione al fine di richiamare pubblico). Le liberazioni coinvolgono solitamente uno o più esemplari di Colombo domestico (*Columba livia forma domestica*) principalmente appartenenti alla razza Pavoncello caratterizzata dalla inconfondibile coda a ventaglio (immagine 1), occasionalmente poi possono venir liberati anche esemplari di Tortora domestica (*Streptopelia risoria domestica*) caratterizzata da corporatura più esile e minuta rispetto al Colombo domestico e priva di coda a ventaglio (immagine 2).



Immagine 1: Colombo domestico (*Columba livia forma domestica*), razza Pavoncello

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)



Immagine 2: Tortora domestica (*Streptopelia risoria domestica*)

Compiuta la liberazione è opinione diffusa tra chi ha assistito all'evento che i Colombi o le Tortore liberati si uniscano alle popolazioni selvatiche delle rispettive specie o abbiano la capacità di rientrare in volo agli allevamenti d'origine; tali ipotesi, supportate da una totale assenza di conoscenze zoologiche, risultano però prive di fondamento etologico e prevalentemente volte a zittire la propria coscienza. Gli esemplari liberati vengono infatti, almeno inizialmente, respinti dalle popolazioni locali che li percepiscono come competitori nella ricerca del cibo e nell'occupazione del territorio; d'altro canto è bene chiarire che l'homing, ovvero la capacità di orientarsi nello spazio al fine di rientrare alla propria colombaia di origine da notevoli distanze, sia appannaggio esclusivo di una particolare razza di Colombo domestico, il Colombo domestico razza Viaggiatore, selezionato appositamente dall'uomo per questa peculiare caratteristica; solitamente però, a parte rari casi, le liberazioni riguardano, come già chiarito, razze quali il Pavoncello piuttosto che il Viaggiatore. Risulta pertanto essere la morte l'ineluttabile destino di tutti i Colombi domestici (ad esclusione dei Viaggiatori) e di tutte le Tortore domestiche liberati; le cause di tali decessi sono le più svariate ma tutte riconducibili all'origine domestica di tali animali che sono assolutamente impreparati ed inadatti alla vita in natura: molti muoiono di fame e di sete essendo incapaci di reperire cibo e acqua sul territorio; altri finiscono predati da specie appartenenti alla fauna selvatica italiana (rapaci diurni e notturni, corvidi, gabbiani, ratti, volpi e mustelidi) o agli animali domestici (cani e gatti) poiché sono impreparati a difendersi inoltre il colore bianco li rende assolutamente non mimetici e perciò facilmente individuabili; altri ancora, disorientati ed impauriti, si aggirano lungo strade e marciapiedi, finendo spesso investiti da veicoli stradali. Unica possibilità di sopravvivenza per tali esemplari è quella di essere recuperati per poi essere affidati a qualche struttura che si occupi di loro in vista di un successivo affidamento; a riprova di ciò risulta in costante e preoccupante aumento il numero di esemplari che ogni anno vengono rinvenuti vaganti sul territorio ed affidati ai numerosi Centri Recupero operanti nelle varie Provincie.

Alla luce di quanto pocanzi descritto, è evidente come il definire tali atti "liberazioni", attribuendogli quindi una valenza positiva e gioiosa, risulti fuorviante e non corretto trattandosi, in realtà, di meri casi di abbandono al riguardo dei quali è possibile formulare

varie ipotesi di reato e di illecito amministrativo. Nel Codice Penale Italiano l'abbandono di animali costituisce contravvenzione che viene sanzionata sulla base dell'art. 727 che punisce "chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività". A tale ipotesi di reato andranno poi aggiunte, quale corollario volto ad aggravare il quadro sanzionatorio, le sanzioni amministrative comminate in base alle norme regionali e comunali che spesso puniscono tali atti. Numerose Regioni italiane si sono dotate di Leggi Regionali che tutelano il benessere animale, in tali norme è sovente inserito un articolo che sanziona l'abbandono, identica valutazione vale per i Comuni che spesso hanno in vigore Regolamenti (spesso denominati "Regolamento di igiene, sanità pubblica e veterinaria") ed Ordinanze del Sindaco volte a tutelare il benessere animale che vietano e sanzionano l'abbandono di animali. Restando nell'ambito delle norme regionali a tutela del benessere animale, è opportuno notare come numerose Regioni, vista la Convenzione di Rio de Janeiro del 1992 (Convenzione sulla diversità biologica) ratificata dal nostro Paese con la Legge 14 febbraio 1994, n. 124, abbiano inserito, nelle rispettive norme, un articolo che vieta e sanziona l'introduzione, sul proprio territorio, di "fauna alloctona" poiché l'art. 8, lettera h della suddetta convenzione prescrive, per ciascun Paese contraente, l'obbligo di vietare "l'introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie"; va sottolineato come un tale divieto non venga infranto dalla liberazione di Colombi e Tortore di provenienza domestica poiché tali specie non sono specie esotiche bensì specie domestiche che pertanto non rientrano, una volta liberate, nel concetto di "fauna alloctona" bensì nella categoria degli "animali domestici randagi".

Le norme fino ad ora citate sanzionano unicamente l'atto in sé dell'abbandono ma non le sue conseguenze ecco allora che, valutando le condizioni ambientali del luogo ove è avvenuto l'abbandono, è possibile formulare ulteriori ipotesi di reato. In particolare, se nelle vicinanze del luogo si trovano strade caratterizzate da sostenuto transito di veicoli, considerando la possibilità che gli esemplari "liberati", disorientati ed impauriti, si aggirino lungo la sede stradale con evidente rischio per chi vi si trova a transitare, è possibile formulare l'ipotesi di reato di cui all'art. 674 del Codice Penale (getto pericoloso di cose) che sanziona "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere". Ancora, nel caso in cui i Colombi e le Tortore vengano liberati nelle vicinanze di strade con sostenuto transito di veicoli o in luoghi naturali scarsamente antropizzati (ad esempio zone montuose o collinari) sarà possibile invocare il tentato maltrattamento di animali in base agli art. 56 e 544-ter del Codice Penale; tale ipotesi di reato potrebbe apparire infondata ma così non è in quanto, nel primo caso, gli esemplari liberati saranno esposti al rischio di essere investiti da veicoli stradali mentre, nel secondo caso, il trovarsi in un ambiente naturale molto diverso da quello d'origine (l'allevamento di provenienza) caratterizzato da forte antropizzazione, esporrà massimamente gli esemplari al rischio di morire per fame o sete o per predazione ad opera di fauna selvatica italiana.

Una valutazione a parte va poi fatta circa l'allevatore o il negoziante di animali che abbia venduto gli esemplari poi liberati; nel caso in cui fosse dimostrabile che chi aveva venduto i Colombi o le Tortore fosse a conoscenza della loro destinazione, potrebbe essere formulata

l'ipotesi di reato di concorso in abbandono di animali in base agli art. 110 e 727 del Codice Penale; se poi, nel corso delle indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria, dovesse emergere che il venditore pubblicizzava in qualche modo, come spessissimo accade, la sua attività di vendita di Colombi o Tortore destinati ad essere liberati in occasione di matrimoni, su giornali locali, tramite opuscoli informativi o su siti web, si potrebbe invocare anche l'istigazione all'abbandono di animali (Codice Penale, art. 414 e 727). A tal proposito si riporta, a titolo esemplificativo, il caso occorso a Imola, in Provincia di Bologna, dove un allevatore di Colombi domestici di razza Pavoncello aveva inserito sulla stampa locale numerose inserzioni che riportavano la seguente dicitura: "Rendi il tuo matrimonio più bello liberando una coppia di candide colombe!!!", l'inserzione era poi corredata da una fotografia ritraente una coppia di sposi sorridenti intenti a liberare un Colombo domestico di razza Pavoncello; inserzioni del genere non sono infrequenti specialmente se si osservano le vetrine dei negozi di animali, i siti web specializzati nell'organizzazione di matrimoni e la stampa locale, tali annunci costituiscono un palese caso di istigazione a delinquere finalizzata all'abbandono di animali (Codice Penale, art. 414 e 727) e andrebbero perseguiti a prescindere dal verificarsi o meno di conseguenti casi di liberazioni di Colombi e Tortore.

Fabio Dall'Osso

* *Medico Veterinario e Dottore in Produzioni Animali e Controllo della Fauna Selvatica*

Pubblicato l'11 aprile 2014